

391769

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. H97

Brindisi, li 9/8/61

AL SIG. Guidini Vennando

Lotto 210 Scala Um Int. 1

Via Brindisi

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.796 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.95 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 9.808 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	£. <u>1.796</u> vano per vani <u>4.95</u>	£. <u>8.891</u>
b- Canone consumo acqua normale.....		£. <u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale.....		£. <u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....		£. <u>267</u>
		<u>9.808</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta.



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int.

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato
di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA

Angelo Sennarod

(1) Locatario o Assegnatario



A. C. P. - Brindisi

(PROT. N. 1328
31 OTT. 1957)

ATTO DI PREAVVISO E CITAZIONE

CORSA COSIMO, domiciliato e residente in Brindisi, rap-
presentato e difeso dall'avv. Arnaldo Stefanelli con
delega in calce al presente atto.

SI PREMETTE che

lo istante è proprietario di un immobile sito in Brin-
disi alla via S. Benedetto 8, condotto in locazione dal
Sign. Puglisi Venerando per il fitto mensile di lire
5.200.

Esso locator, volendo disporre della cosa locata per
abitazione propria e della sua famiglia, offre al con-
duttore l'appartamento sito in Brindisi alla via Ro-
molo, lotto 21 interno 1, assegnatogli dall'Istituto
Autonomo Case Popolari, giusta comunicazione del 26
ottobre 1957. Per tale alloggio è dovuto un canone di
L. 8.310 oltre il consumo di acqua e gli accessori.
Ciò premesso, lo istante

DA FORMALE PREAVVISO

al Sign. PUGLISI VENERANDO, domiciliato e residente in
Brindisi, che entro il termine di 4 mesi successivi
alla notificazione del presente atto, dovrà rilasciare
in suo pieno possesso e godimento e libero e sgombero
da persone e da cose l'appartamento sito in Brindisi
alla via S. Benedetto 8.

Nel contempo esso istante

SPECIFICA

Dir. Cron.	18	
Notifica	80	
" Copia	45	
Ind. Trasferta	120	
Dritto fissa		
" Verbale		
" Vacaz.		
Deposito		
Spese Postali		
Dir. Canc.		
Sopratassa 10%		
Totale	763	28
Totale Gen.	790	
11104		Cron. Civ.
UFFIC. GIUD. DIRIGENTE		
(Cav. Raffaele Giannini)		

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

..... vol. delle denunce
..... del campione unico

47 ultimo capoverso, della normale n. 45
dei Bollettini demenziali 902)

Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

Dimora di ciascuno.

Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

Hanno avuto oppure avranno.

Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. PUGLIESI VERECONDO

..... hanno avuto
..... convenzioni che (4) 10 - 8 6

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

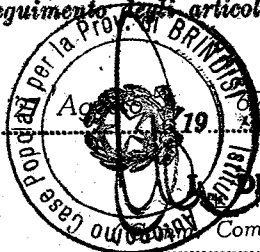
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 21 lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

corrispettivi pattuiti: L. 8891 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì



Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1962 19 al N. 2749

..... foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PUGLIESI VENERANDO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. I del 21° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 8894 mensili anticipate

Reddito ~~contabile esclusa la rivalutazione~~ L. 2.388Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 62

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23.60.1963 19 al N. 2076
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire millecentodiciIL CASSIERE
(*) Bollo a calcolatore
CARMINE MAGNANTEIL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(147 ultimo capoverso, della normale n. 43
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. PUGLIESI Vinrendo

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

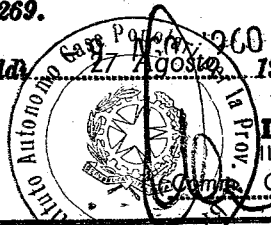
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 21° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 8.340 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addi 27 Agosto, 19 60

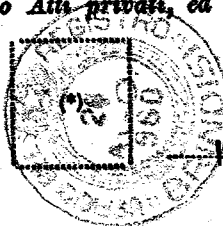


I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 27 Agosto, 19 60 al N. 1470

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MOD. 140 F. Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Castimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. PUGLIESI Venerando

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 21° lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - Via Romolo

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 8.310 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 21 AGO 1959



I DENUNZianti (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

CITA

PUGLISI VENERANDO, domiciliato e residente in Brindisi e l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Brindisi, in persona del Presidente Com.te Vallarino Ubaldo per la carica domiciliato e residente in Brindisi, a comparire dinanzi al Sign. Pretore di Brindisi all'udienza che lo stesso terrà il giorno di venerdì 8 novembre 1957 ore 10 col seguito e li invita a costituirsi nei modi e termini di legge con avvertimento che in difetto si procederà nella di loro contumacia, per ivi sentire giudicare come segue con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione:

1°) Dare atto che Corsa Cosimo offre al Sign. Puglisi Venerando l'appartamento sito in Brindisi alla via Romolo, lotto 21 interno 1, assegnategli dall'Istituto Autonomo Case Popolari in cambio dell'abitazione posta in Brindisi alla via S. Benedetto 8.

2°) Condannare in conseguenza il Sign. Puglisi Venerando a rilasciare nel termine di 4 mesi dalla notifica del presente atto la casa di via S. Benedetto 8 a condizione che il Corsa metta a di lui disposizione lo alloggio offerto in cambio.

3°) Esse Autorizzare in difetto l'esecuzione forzata di rilascio.

Si depositano: denuncia di contratto verbale; comuni-

cazione di assegnazione di alloggio.

Brindisi 30 ottobre 1957

Avv. Arnaldo Stefanelli

Avv. Arnaldo Stefanelli BRINDISI

Vi delego a sottoscrivere il presente atto ed a rappresentarmi e difendermi nel giudizio conferendovi ogni facoltà di legge.

Brindisi 30 ottobre 1957

Corsa Cosimo

La firma è autografa.

Avv. Arnaldo Stefanelli

RELAZIONE DI NOTIFICA

Brindisi 31 ottobre 1957

Sulla istanza di Corsa Cosimo, domiciliato e residente in Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Stefanelli.

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notificazioni presso il Tribunale di Brindisi notifico per legale scienza e conoscenza ed a tutti gli effetti l'antescritto atto al Sign. Purgiosi Venerando, domiciliato e residente in Brindisi alla via S. Benedetto 8, mediante consegna di copia a mani

Ed altra copia all'Istituto Autonomo Case Popolari

di Brindisi, in persona del Presidente Com. te Ubaldo
Vallerino per la carica di consigliere in Brindisi, ne-
gliante consegna a mani

Ubaldo Vallerino
Ubaldo Vallerino
Ubaldo Vallerino

STUDIZIUM

Conferenza



A. C. P. - Brindisi

(PROV. N. 1328
31 OTT. 1957)

ATTO DI PREAVVISO E CITAZIONE

CORSA COSIMO, domiciliato e residente in Brindisi, rap-
presentato e difeso dall'avv. Arnaldo Stefanelli con
delega in calce al presente atto.

SI PREMETTE che

lo istante è proprietario di un immobile sito in Brin-
disi alla via S. Benedetto 8, condotto in locazione dal
Sign. Puglisi Venerando per il fitto mensile di lire
5.200.

Esso locator, volendo disporre della cosa locata per
abitazione propria e della sua famiglia, offre al con-
duttore l'appartamento sito in Brindisi alla via Ro-
molo, letto 21 interno 1, assegnatogli dall'Istituto
Autonomo Case Popolari, giusta comunicazione del 26
ottobre 1957. Per tale alloggio è dovuto un canone di
L. 8.310 oltre il consumo di acqua e gli accessori.

Ciò premesso, lo istante

DA FORMALE PREAVVISO

al Sign. PUGLISI VENERANDO, domiciliato e residente in
Brindisi, che entro il termine di 4 mesi successivi
alla notificazione del presente atto, dovrà rilasciare
in suo pieno possesso e godimento e libero e sgombero
da persone e da cose l'appartamento sito in Brindisi
alla via S. Benedetto 8.

Nel contempo esso istante

SPECIFICA

Dir. Cron.	18	
Notifica	80	
" Copia	45	
Ind. Trasferta	120	
Dritto fisso		
" Verbale		
" Vacaz.		
Deposito		
Spese Postali		
Dir. Canc.		
Sopratassa 10%		
Totale	263	28
Totale Gen.	290	
11104		
Cron. Civ.		

UFFIC. GIUD. DIRIGENTE
(Cao. Raffaele Giannuzzi)

CITA

PUGLISI VENERANDO, domiciliato e residente in Brindisi e l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI di Brindisi, in persona del Presidente Com.te Vallarino Ubaldo per la carica domiciliato e residente in Brindisi, a comparire dinanzi al Sign. Pretore di Brindisi all'udienza che lo stesso terrà il giorno di venerdì 8 novembre 1957 ore 10 col seguito e li invita a costituirsi nei modi e termini di legge con avvertimento che in difetto si procederà nella di loro contumacia, per ivi sentire giudicare come segue con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione;

1°) Dare atto che Corsa Cosimo offre al Sign. Puglisi Venerando l'appartamento sito in Brindisi alla via Romolo, lotto 21 interno 1, assegnategli dall'Istituto Autonomo Case Popolari in cambio dell'abitazione posta in Brindisi alla via S. Benedetto 8.

2°) Condannare in conseguenza il Sign. Puglisi Venerando a rilasciare nel termine di 4 mesi dalla notifica del presente atto la casa di via S. Benedetto 8 a condizione che il Corsa metta a di lui disposizione lo alloggio offerto in cambio.

3°) Esser Autorizzare in difetto l'esecuzione forzata di rilascio.

Si depositano: denuncia di contratto verbale; comuni-

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Prot.n. _____
Ufficio Amministrativo

Brindisi, li 26-X-1957

AL SIG. Corsa Corsini

VIA S. Pietro degli Schiavoni N° 15
Brindisi

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.-

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Ronolo, lotte 21 scala 1 interno 1.="

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.="

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto: via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.="

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di L. 37.340.=" come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitti e servizi dal <u>10 NOV. 1957</u> al <u>10 DIC. 1957</u>	
L. 1.662.=" vano e vani 5	L. 8.310.="
b) - canone consumo acqua normale	" 450.="
c) - contributo nelle spese di illuminazione scale	" 75.="
d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)	" 27.255.="
e) - deposito spese contrattuali	" 1.000.="
f) - I.C.B. 3% su a)	" 250.="
ff	
T o t a l e	L. 37.340.="

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.="

Non presentandosi entro il 30 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.="

IL PRESIDENTE
(Comm. Con. te Ubaldo VALIARINO)

